



CITTA' DI TORINO

EMENDAMENTO DI PROPOSTA DELLA GIUNTA AL CONSIGLIO COMUNALE

EM. ID 611 su PROPOSTA DI GIUNTA AL CONSIGLIO PGC 2026/8814

La Consigliera Scanderebech Federica

Propone di sostituire nel testo a pagina 3 da riga 8

“Infine, con Deliberazione del Consiglio Comunale n.86/2024 del 26 febbraio 2024, sono state introdotte ulteriori integrazioni e criteri applicativi in tema di Permesso di costruire in deroga.

In questa ultima deliberazione è stato sottolineato che la normativa vigente e le precitate deliberazioni, che si intendono integralmente confermate, seppur con le precisazioni introdotte, costituiscono l'ossatura principale consolidata regolante gli interventi in deroga al P.R.G., che si è ritenuto necessario implementare con ulteriori principi ed indicazioni di nuova introduzione così riassunti:

- la progettazione dovrà raggiungere un'elevata qualità compositiva, architettonica e ambientale che verrà valutata dalla Commissione Edilizia, o dalla Commissione Locale Paesaggio per le loro rispettive competenze. Tale valutazione presterà particolare attenzione al rapporto della proposta progettuale con il tessuto urbano circostante e al suo valore di ricucitura, alla ricostruzione dei fronti urbani nei tessuti caratterizzati dalla presenza di cortine edilizie, al modo in cui i nuovi fabbricati fronteggiano lo spazio pubblico e, più in generale, alla qualità del progetto degli spazi aperti. A tal fine, con il presente atto, si dispone che i nuovi parcheggi afferenti le costruzioni di nuove strutture di vendita commerciale dovranno essere realizzati in quota prevalente nel sottosuolo dell'area di pertinenza delle costruzioni o in struttura soprasuolo entro l'involucro dell'edificio. La realizzazione di eventuali spazi residuali di parcheggio in superficie, con le modalità previste dal vigente Regolamento edilizio, dovrà privilegiare sistemi di trasporto alternativi quali biciclette, veicoli a basso impatto ambientale e, in generale, tutta la mobilità dolce e sostenibile. Inoltre, sempre in superficie, potranno essere realizzati spazi di parcheggi in assolvimento alla normativa per il superamento delle barriere architettoniche e un numero limitato di spazi di sosta per esigenze meramente temporanee;
- le trasformazioni edilizie che comportano interventi di demolizione/ricostruzione, ampliamenti della superficie coperta o, comunque, modifiche dell'impianto planimetrico preesistente tali da comportare impatti sul suolo dovranno adottare eventuali misure compensative con le modalità previste dalla normativa vigente sul tema e dalle deliberazioni approvate della Città;
- i progetti dovranno dimostrare, attraverso una relazione tecnica corredata da idonea documentazione, il raggiungimento di un livello di sostenibilità energetica ed ambientale superiore a quello minimo previsto dalla normativa vigente, anche con riferimento ai più noti sistemi di certificazione in uso.”

con il testo:

“Infine, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 86/2024 del 26 febbraio 2024, il Comune di Torino ha definito ulteriori criteri applicativi in materia di permesso di costruire in deroga ai sensi dell’articolo 14 del D.P.R. n. 380/2001 e dell’articolo 5, commi 9-14, del D.L. n. 70/2011 convertito con modificazioni dalla Legge n. 106/2011, ribadendo il carattere eccezionale e strettamente motivato dell’istituto della deroga urbanistica, subordinato al rigoroso accertamento del prevalente interesse pubblico.

In tale quadro, si stabilisce che i principi richiamati siano integrati e sostituiti nei seguenti termini, così riassunti:

- **Qualità progettuale e coerenza urbanistica:** la progettazione deve garantire non solo elevata qualità architettonica e ambientale, ma anche piena coerenza con gli obiettivi di riduzione del consumo di suolo di cui all’art. 1, commi 1-3 della L. 205/2017 e con i principi di rigenerazione urbana sostenibile. La valutazione da parte degli organi tecnici deve assumere carattere vincolante sotto il profilo del rapporto tra intervento e tessuto urbano, escludendo soluzioni incongrue o eccessivamente impattanti sul contesto consolidato.
- **Parcheggi e consumo di suolo:** in coerenza con i principi di contenimento del consumo di suolo e di adattamento climatico, i parcheggi pertinenziali dovranno essere realizzati esclusivamente in strutture interrato o integrate nell’edificio, escludendo la realizzazione di parcheggi a raso, salvo comprovate e motivate esigenze di accessibilità universale ai sensi della L. 13/1989 e del D.M. 236/1989. Ogni deroga a tale principio dovrà essere puntualmente motivata con riferimento all’interesse pubblico prevalente.
- **Mitigazione e compensazione ambientale:** ogni intervento di demolizione e ricostruzione dovrà essere subordinato all’obbligo di bilancio ecologico e climatico positivo, prevedendo misure compensative non meramente formali, ma misurabili e verificabili, coerenti con gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e con la Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile.
- **Prestazioni energetiche e ambientali:** i progetti dovranno garantire prestazioni energetiche superiori agli standard minimi vigenti ai sensi del D.Lgs. 192/2005 e s.m.i., nonché un livello di emissioni climalteranti significativamente ridotto rispetto allo stato di fatto, con obbligo di verifica attraverso sistemi di certificazione ambientale riconosciuti a livello europeo.”

04/05/2026

LA CONSIGLIERA
Firmato digitalmente da Federica Scanderebech